



Registro dei Provvedimenti

N. 21 del 27 luglio 2020

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 27 luglio 2020, alla quale hanno preso parte, l'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vicepresidente, l'Avv. Patrizia Gigante Componente e la Dirigente Avv. Maria Sciarrino;

Vista la segnalazione presentata dall'Avv. XXX per il proprio assistito XXX, in data 21.01.2020, con la quale segnala che il suo assistito è proprietario in ragione di 1/3 di proprietà indivisa di una unità abitativa sita in XXX. Il signor XXX, comproprietario del suddetto immobile, ha installato n. 4 telecamere di sorveglianza sul terrazzo e all'ingresso del garage in comproprietà, nonché esposto un cartello di videosorveglianza sulla parete dell'unità abitativa cui il signor XXX è titolare di diritti di comproprietà";

Vista la nota del 10 febbraio 2020 con la quale questa Autorità Garante ha chiesto informazioni al sig. XXX circa l'impianto di sorveglianza da lui installato e le modalità di utilizzo dello stesso;

Vista la risposta dell'Avv. XXX del 10 marzo 2020 in nome e per conto del suo assistito sig. XXX, in cui la stessa dichiara "che le telecamere erano state installate da quest'ultimo per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio, essendo l'abitazione del sig. XXX al piano terra e senza inferriate alle porte finestre";

Vista la scheda tecnica presentata dall'Avv. XXX in data 22 giugno 2020 relativa all'impianto di videosorveglianza installato dal sig. XXX;

Visto il verbale del sopralluogo tenutosi il 21 luglio 2020 presso l'abitazione dei sig.ri XXX, a cui hanno partecipato gli avvocati delle parti: Avv. XXX e Avv. XXX con i rispettivi assistiti: sig. XXX e i coniugi XXX e XXX;

Visto l'art. 68 della Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

Vista la documentazione in atti;

RITENUTO

che l'unità abitativa in cui risiede l'istante, sig. XXX, risulta essere in comproprietà con il signor XXX e con un altro fratello e che nel citato immobile sono presenti aree comuni;

che nella fattispecie sono state installate alcune telecamere che riprendono le immagini dei soggetti che transitano nelle aree comuni senza che vi sia stato il consenso di tutti i proprietari e senza che gli stessi fossero informati, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge 171/2018;

che il titolare del trattamento è definito dall'art. 4, comma 1, L. 171/2018 nei seguenti termini: "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il gestore del servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo di sicurezza";



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

che, quindi, è necessario qualificare il titolare del trattamento così come definito dalla norma citata;

che, pertanto, nel caso di specie – sussistendo una situazione di comproprietà del bene che dovrebbe essere oggetto della videosorveglianza – il titolare del trattamento va identificato in tutti i soggetti che hanno la titolarità sul bene;

che è pervenuta una segnalazione da parte del Sig. XXX, che ha la contitolarità sul bene, il quale è contrario all'installazione di un impianto di video sorveglianza che insiste su spazi di sua proprietà (aree comuni);

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 171/2018 il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per uno o più specifiche finalità;

che ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 171/2018, il trattamento dei dati personali si deve svolgere *"nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali"*;

Che ai sensi dell'art. 4, lettera a) della Legge 21 dicembre 2018 n. 171 i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto, trasparente;

PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITA' GARANTE

Ritiene che il trattamento dei dati personali mediante sistema di video sorveglianza, in assenza del consenso unanime di tutti i comproprietari, è consentito unicamente per le parti di esclusiva disponibilità del contitolare che intende utilizzarlo, le cui riprese devono essere, pertanto, limitate alle aree di propria esclusiva pertinenza, escluse pertanto le aree comuni.

Nel riportarsi a quanto indicato in premessa e, specificamente al principio di responsabilizzazione cui è tenuto il titolare del trattamento così come stabilito dall'art. 5, comma 2, della L. 171/2018, fornisce le seguenti indicazioni:

- Il titolare del trattamento è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 171/2018;
- Il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle condizioni di liceità del trattamento ai sensi dell'art. 5 della L. 171/2018, ai sensi del quale il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni ivi previste;
- Il titolare del trattamento deve informare le persone in modo dettagliato nei luoghi in cui la videosorveglianza è in funzione;
- Il sistema di videosorveglianza deve essere installato in modo tale che l'obiettivo della telecamera riprenda unicamente la proprietà esclusiva dell'interessato e pertanto la visuale delle riprese deve essere limitata ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza escludendo ogni forma di ripresa di immagini relative ad aree comuni

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm



**AUTORITÀ GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

- I dati delle riprese dovranno essere trattati in modo lecito e per finalità di sicurezza;
- Le immagini potranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a 96 ore e, quindi, cancellate anche con appositi sistemi automatici;
- Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 33 della L. 171/2018;
- Deve essere assicurato agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare, quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate;
- Eventuali telecamere esterne non devono riprendere aree pubbliche o di accesso al pubblico, strade o spazi condivisi.

Il mancato riscontro alle suddette indicazioni ai sensi dell'art. 59 comma 2 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 72 comma 2 lettera d) della legge 171/2018.

Ai sensi dell'art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 70 della legge 171/2018.

San Marino 27 luglio 2020

Il Dirigente

(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: Avv. XXX per l'assistito XXX e all'Avv. XXX per l'assistito XXX.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino
T +378 (0549) 885476 – segreteria.ufficio@agpdp.sm
www.garanteprivacy.sm